

## **TI\_GERICHTE 35.2013.30 vom 13. Juni 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2013.30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2013.30)

FR: TI\_GERICHTE 35.2013.30 du 13 juin 2013

IT: TI\_GERICHTE 35.2013.30 del 13 giugno 2013

### **Regeste**

Accolto ricorso per denegata/rotardata giustizia

### **Erwägungen**

#### **E. 29**

aprile 2013, RI 1 ha presentato al TCA un ricorso per denegata giustizia chiedendo che all'assicuratore LAINF venga assegnato un termine di 30 giorni per rilasciare la decisione sul diritto a prestazioni dipendenti dal danno al ginocchio sinistro (cfr. doc. I). Il 13 maggio 2013, l'Istituto assicuratore ha preso contatto con il chirurgo ortopedico dott. \_\_\_\_\_, autore nel mese di novembre 2009 di un intervento artroscopico al ginocchio sinistro (cfr. doc. 70), il quale é stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti volti, in particolare, a "conoscere i diversi tassi d'incapacità di lavoro in relazione con i problemi del ginocchio sinistro unicamente ..." (cfr. doc. 212/1 e 2). Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA constata che, dopo aver ricevuto la sentenza che la condannava ad assumere i disturbi localizzati al ginocchio sinistro (e, quindi, a definire le corrispondenti prestazioni) e sebbene, con lo scritto del 19 febbraio 2013, l'assicurato avesse sollevato la questione del tempo trascorso (cfr. doc. 212/3), l'amministrazione é rimasta completamente inattiva per un periodo di poco inferiore ai 6 mesi. Il CO 1 contesta di aver reagito soltanto perché l'assicurato ha nel frattempo interposto un ricorso per denegata giustizia (cfr. doc. VII). Al riguardo, il TCA si limita a constatare che l'assicuratore infortuni ha di fatto compiuto il primo passo istruttorio soltanto in data 13 maggio 2013 (cfr. doc. 212/2), ossia dopo che gli era stata intimata l'impugnativa di RI 1. Se é vero che, per eseguire quanto il TCA ha ordinato, erano necessari ulteriori provvedimenti istruttori, in primo luogo di natura medica (cfr. doc. III, p. 3), é altrettanto vero che l'Istituto assicuratore avrebbe dovuto intraprendere senza indugio gli accertamenti del caso, ciò che gli avrebbe permesso di emanare la propria decisione entro un termine ragionevole, tenuto conto oltretutto che si tratta di una procedura derivante da una sentenza di rinvio. Tutto ben considerato, quindi, questo Tribunale ritiene che siano dati gli estremi per ammettere l'esistenza di una denegata/ritardata giustizia, in relazione al fatto che l'amministrazione ha procrastinato senza valida ragione l'esecuzione degli accertamenti volti a definire il diritto a prestazioni dell'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.